

Informazione riguardante la data a partire dalla quale sono applicabili i punti 11-14, 21, 23 — 26, 32, 33 e 36 del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario

(2005/C 163/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I punti 11-14, 21, 23-26, 32, 33 e 36 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario sono applicabili a partire dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione ⁽¹⁾ che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, nonché del regolamento (CE) n. 1041/2005 ⁽²⁾ della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli).

⁽¹⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 4.